

**LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 14-06-2002  
REGIONE UMBRIA**

**<<Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici,  
magnetici ed elettromagnetici. >>**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  
N. 28  
del 26 giugno 2002

*IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato.*

*La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 182 del 6 maggio 2002, ha dichiarato  
improcedibile il ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente  
del Consiglio dei Ministri, notificato il 17 agosto 2001, depositato in cancelleria il 24  
agosto 2001 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2001.*

*LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA  
la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

(Finalità)

1. La regione Umbria, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CEE e dei principi fondamentali della legge 22 febbraio 2001, n. 36, detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

2. I fini di cui al comma 1 sono conseguiti disciplinando la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono tali emissioni, nonché mediante l'individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione.

## **ARTICOLO 2**

(Principio di giustificazione)

1. Nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e comunque in sede di rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari sono tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del servizio.

2. Il disposto del comma 1 non si applica agli impianti di competenza del Piano di assegnazione delle frequenze di cui alla Legge 31 luglio 1997, n.249.

## **ARTICOLO 3**

(Accesso ai dati ambientali)

1. La regione, le province, i comuni, le unità sanitarie locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA garantiscono a chiunque l'accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39.

## **ARTICOLO 4**

(Definizione delle aree sensibili e tutela dell'ambiente e del paesaggio)

1. Le aree sensibili sono parti del territorio, all'interno delle quali:

a) devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) punto 2 della legge n. 36/2001;

b) le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa.

2. Le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo.

3. Le aree sensibili sono individuate e perimetrate dai comuni, d'intesa con le province, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ovvero dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali la installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.

## **ARTICOLO 5**

(Competenze regionali)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della legge n. 36/2001, con regolamento da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare competente:

a) definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti, dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;

b) definisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico - edilizia;

c) fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di

risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

d) fissa i criteri e gli standard per la creazione e l'aggiornamento del catasto regionale, di cui all'articolo 11, degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

e) definisce i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria ed ambientale derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

f) definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 12.

2. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, propone al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta kV, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.

## **ARTICOLO 6**

(Competenze delle province)

1. Alle province sono trasferite, in aggiunta alle funzioni e compiti amministrativi di cui all'articolo 70, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 le seguenti funzioni:

a) approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV anche nell'ipotesi di mancanza di proposta da parte dei gestori;

b) definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV, con le relative fasce di rispetto, tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai gestori degli impianti;

c) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esse trasferiti.

## **ARTICOLO 7**

(Competenze dei comuni)

1. Ai comuni sono trasferite le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

b) identificazione, d'intesa con la provincia competente per territorio, delle aree sensibili di cui all'art. 4;

c) approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui al punto a);

d) individuazione dei siti di installazione per gli impianti di cui al punto a), tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità indipendenti;

e) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essi trasferiti.

## **ARTICOLO 8**

(Competenze dell'ARPA)

1. L'ARPA provvede a:

a) fornire alla regione il supporto tecnico-scientifico per gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 5;

c) fornire a province e comuni pareri tecnico-scientifici nell'ambito delle procedure autorizzative per la costruzione, modifica ed esercizio degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, nonché per l'approvazione dei relativi piani di risanamento;

d) svolgere, anche su segnalazione degli enti pubblici, delle unità sanitarie locali e dei cittadini, azioni di vigilanza ambientale sugli elettrodotti e impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, effettuando i controlli tecnici per la

verifica del rispetto degli standard fissati dalla presente legge;

e) impiantare ed aggiornare, con il concorso del Servizio informativo territoriale della regione - SITER, il catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.

2. La regione e gli enti locali territoriali si avvalgono dell'ARPA per tutti gli adempimenti connessi all'articolo 14 della legge n. 36/2001 e alla presente legge.

## **ARTICOLO 9**

(Competenze delle unità sanitarie locali)

1. Le unità sanitarie locali svolgono attività di prevenzione e vigilanza per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Le unità sanitarie locali concorrono all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti dell'elettromagnetismo sulla salute, nonché all'azione di informazione ed educazione della popolazione sulla tutela sanitaria dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

## **ARTICOLO 10**

(Comitato tecnico scientifico)

1. E' istituito presso la Direzione alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture della Giunta regionale, il Comitato tecnico scientifico così composto:

a) un rappresentante della Direzione politiche territoriali,

ambiente e infrastrutture, che lo presiede;

b) un rappresentante della Direzione sanità e servizi sociali;

c) due esperti in materia di tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e in tecnologie di risanamento, designati dalla Giunta regionale;

d) un rappresentante designato dall'ARPA;

e) un rappresentante designato dal Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali operanti nel settore della tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, individuate dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5;

g) un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro - ISPESL.

2. Il Comitato svolge azione di consulenza nei confronti dell'amministrazione regionale nelle materie oggetto della presente legge.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno.

## **ARTICOLO 11**

(Catasto regionale)

1. È istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) della legge 36/2001 il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l'ARPA che lo gestisce in coordinamento con il SITER.

2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto i gestori degli impianti ed i concessionari sono tenuti a comunicare all'ARPA, nel termine di trenta giorni dal fatto, l'attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione, quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.

## **ARTICOLO 12**

(Valutazione di impatto ambientale)

1. Gli impianti di telefonia mobile sono sottoposti alla procedura di verifica ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, nei casi previsti dal regolamento di cui all'art. 5.

2. Gli elettrodotti con tensione nominale superiore a cento kV di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 22, sono sottoposti alle procedure previste dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

## **ARTICOLO 13**

(Criteri e procedure)

1. Le modalità, i criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento e al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ARTICOLO 14**

(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 15, commi 1 e 2 della legge n. 36/2001 sono irrogate, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA, dalle autorità individuate dai decreti ministeriali richiamati dall'articolo 4, comma 2 della legge n. 36/2001 ovvero, in mancanza di tale individuazione, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

2. Le sanzioni della sospensione e della revoca di cui all'articolo 15, comma 4 della legge n. 36/2001 sono applicate dalle province e dai comuni, per le rispettive competenze indicate agli articoli 6 e 7.

3. Nella graduazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 va tenuto conto della natura della violazione e del grado di lesione portata alla tutela della salute e dell'ambiente.

## **ARTICOLO 15**

(Norma finanziaria)

1. Per l'esercizio 2001, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli artt. 8 e 10, che ammontano a complessive Lire 200.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'Unità Previsionale di Base 05.1.007 denominata "Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile" del Bilancio di previsione 2001.

2. La Giunta Regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma precedente, sia in termini di competenza che di cassa.

3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale del 28 febbraio 2000, n.13.

## ARTICOLO 16

(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale con norme regolamentari definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in via transitoria fino all'approvazione dei decreti di cui all'articolo 4 della legge n. 36/2001, le disposizioni di prima applicazione della presente legge, idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1.

## ARTICOLO 17

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli artt. 43, 44 e il comma 1 dell'art. 52 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.

### Note:

#### *LAVORI PREPARATORI*

*Proposta di legge:*

– *di iniziativa del Consigliere Ripa di Meana, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 giugno 2000, atto consiliare n. 15 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente "Attività economiche*

–

*Assetto e utilizzazione del territorio – Ambiente e infrastrutture*

–

*Formazione professionale", il 19 giugno 2000.*

– *di iniziativa del Consigliere Pacioni, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 26 giugno 2000, atto consiliare n. 48 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente il 26 giugno 2000.*

– *di iniziativa del Consigliere Vinti, depositata alla Presidenza*

del Consiglio regionale il 13 luglio 2000, atto consiliare n. 87 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente il 14 luglio 2000.

– di iniziativa dei Consiglieri Crescimbeni, Laffranco, Lignani Marchesani e Zaffini, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 luglio 2000, atto consiliare n. 128 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente il 1° agosto 2000.

– Effettuata sugli atti nn. 15, 48, 87 e 128 la partecipazione consultiva nella forma della Conferenza di Studio, in data 15 settembre 2000.

– di iniziativa del Consigliere Sebastiani, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 febbraio 2001, atto consiliare n. 520 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente il 2 marzo 2001.

Disegno di legge:

– di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Monelli, deliberazione n.394 del 18 aprile 2001, atto consiliare n.636 (VIIa Legislatura). Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente il 7 maggio 2001.

– Testo unificato dalla IIa Commissione consiliare permanente che ha scelto come testo base quello proposto dalla Giunta regionale.

– Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 17 maggio 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dal Presidente Gobbini, per la maggioranza, e dal Consigliere Laffranco, per la minoranza (atto n.15-48-87-128-520-636/bis).

– Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 21 maggio 2001, deliberazione n. 103.

– Rinviato a nuovo esame con nota del Commissario del Governo, prot. n.01/439 del 23 giugno 2001.

– Riassegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente il 25 giugno 2001, atto consiliare n.636/ter.

– Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 25 luglio 2001, con parere e relazioni, illustrate oralmente, dal Presidente Gobbini, per la maggioranza, e dal Consigliere Laffranco, per la minoranza (atto n.636/quater).

– Esaminato e riapprovato dal Consiglio regionale, con modificazioni nella seduta del 30 luglio 2001, deliberazione n. 132.

– Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale ex art. art. 127 della costituzione, notificato il 17 agosto 2001, depositato in Cancelleria il 24 agosto 2001 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2001.

– La Corte Costituzionale con ordinanza n. 182 del 6 maggio 2002, ha dichiarato improcedibile il ricorso a seguito delle

modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 174 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea" (versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. n.C340 del 10 novembre 1997):

«Articolo 174 (ex articolo 130 R).

1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

- protezione della salute umana;

- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili;

- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;

- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;

- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali».

- La legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è pubblicata nella G.U. n.55 del 7 marzo 2001.

Nota all'art. 2, comma 2:

- La legge 31 luglio 1997, n.249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 31 luglio 1997, n. 177.

Nota all'art. 3, comma unico:

- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 recante "Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente", è pubblicato nel S.O. alla G.U. n.54 del 6 marzo 1997.

Note all'art. 4, commi 1, lett. a), e 4:

- Il testo dell'art.3, comma 1, lett. d), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 3. Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

omissis

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi; omissis».

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n.352", è pubblicato nel S.O. alla G.U. n.302 del 27 dicembre 1999.

Nota all'art. 5, comma 1, alinea:

- Per la legge 22 febbraio 2001, n. 36, si vedano le note all'art. 1.

Nota all'art. 6, comma 1, alinea:

- Il testo dell'art. 70, comma 1, lett. a), della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112" (pubblicata nel B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999), è il seguente:

«Art. 70.

(Funzioni e compiti conferiti alle province).

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative:

a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV; omissis».

Nota all'art. 8, comma 2:

- Il testo dell'art.14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 14. Controlli.

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza».

Nota all'art. 11, comma 1:

- Il testo dell'art.8, comma 1, lett. d), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 8. Competenze delle regioni, delle province e dei comuni.

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:  
omissis

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; omissis».

Note all'art. 12:

- Il testo degli artt. 4 e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 recante "Norme in materia di impatto ambientale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n.26 del 22 aprile 1998), è il seguente:

-  
«Art. 4. (Procedura di verifica).

1. I soggetti che intendono realizzare le opere di cui all'art. 3, comma 3, sottopongono il relativo progetto alla procedura di verifica, presentando alla Giunta regionale apposita domanda. Alla domanda sono allegati nel numero di copie richieste:

a) progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 2, lett. e) resa nei termini di cui al comma 9 dello stesso articolo;

c) rapporto ambientale sottoscritto da tecnici abilitati contenente tutte le informazioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che le opere possono avere sull'ambiente, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente nonché sulla base degli elementi di verifica, dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni. Il termine può essere rinnovato una sola volta per ulteriori quindici giorni, in presenza di motivate necessità su conforme disposizione della Giunta regionale, dandone comunicazione all'interessato.

3. Il Presidente della Giunta regionale, decorsi i termini di cui al precedente comma, nei quindici giorni successivi assume in merito le eventuali proprie determinazioni sul progetto presentato.

4. La inutile decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

5. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'elenco delle decorrenze dei termini di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

6. Presso l'Area operativa assetto del territorio - piano urbanistico territoriale competente per l'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale è istituito un registro delle procedure di verifica, nel quale sono annotate le domande e i relativi esiti; chiunque può prenderne visione senza formalità.

Art. 5. (Procedura di valutazione di impatto ambientale).

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, presenta alla Giunta regionale apposita domanda.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione nel numero di copie richiesto:

a) progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) studio di impatto ambientale, a firma di tecnici abilitati, redatto secondo quanto previsto all'articolo 6 ed all'allegato C) del D.P.R. 12 aprile 1996 e dagli articoli 3, 4, 5 e allegati I e II del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

c) attestazione delle avvenute presentazioni di cui al comma 4;

d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avvenuta richiesta di pubblicazione di cui al comma 5;

e) dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera.

3. Ai soggetti i cui progetti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, è richiesta a completamento, la documentazione di cui al precedente comma.

4. La domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 sono presentate, a cura del soggetto proponente, presso la Provincia e i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera, nonché presso gli Enti di gestione delle aree naturali protette ricomprese nel progetto. La sola domanda è presentata a cura del soggetto proponente presso i Comuni confinanti, adiacenti al territorio in cui è prevista la realizzazione dell'opera. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Provincia, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette comunicano il proprio parere alla Giunta regionale.

5. Alla domanda è data pubblicità, a cura e spese del soggetto proponente, mediante pubblicazione di annuncio su uno dei quotidiani regionali di maggiore diffusione e nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

6. Il Comune o i Comuni nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, assicurano l'immediato deposito della domanda e

degli allegati. Chiunque può prenderne visione o estrarne copia a proprie spese e presentare osservazioni alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 5 nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

7. Nel caso di progetti che possono determinare rilevanti impatti sul territorio di altre regioni confinanti, la Giunta regionale trasmette la domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 alle Regioni interessate, le quali comunicano il proprio parere nel termine di trenta giorni.

8. La mancata acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi non determina la improcedibilità dell'istruttoria.

9. La dichiarazione del sindaco di cui al comma 2, lettera e), è resa entro venti giorni dalla richiesta».

- La legge regionale 20 marzo 2000, n. 22 recante "Adeguamento della legge regionale 9 aprile 1998, n.11: «Norme in materia di impatto ambientale» al DPCM del 3 settembre 1999: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione di impatto ambientale»" (pubblicata nel B.U.R. n.17 del 24 marzo 2000), ha esteso le modificazioni ed integrazioni apportate dal DPCM 3 settembre 1999 agli allegati A e B di cui al DPR 12 aprile 1996, contenuto nella legge regionale 9 aprile 1998, n.11.

Nota all'art. 13, comma unico:

- Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 recante "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59" (pubblicato nella G.U. n.301 del 28 dicembre 1998), è stato modificato ed integrato con D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 (in G.U. n.33 del 9 febbraio 2001).

Note all'art. 14, commi 1 e 2:

- Il testo degli artt. 4 e 15, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 4. Funzioni dello Stato.

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata

esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori

professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 15. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità

competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni».

- La legge regionale 30 maggio 1983, n.15 recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati" (pubblicata nel B.U.R. n.36 del 2 giugno 1983), è stata modificata con legge regionale 16 dicembre 1986, n.46 (in B.U.R. n.93 del 19 dicembre 1986). La legge regionale 6 luglio 1984, n.32 (in B.U.R. n.51 del 9 luglio 1984), detta, inoltre, le norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n.15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi.

Nota all'art. 15, comma 3:

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n.11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

«Art. 27. (Legge finanziaria regionale).

omissis

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

omissis

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; omissis».

Nota all'art. 16, comma unico:

- Per il testo dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, si vedano le note all'art. 15, commi 1 e 2.

Nota all'art. 17, comma unico:

- Il testo vigente dell'art.52 della legge regionale 24 marzo 2000, n.27 recante "Piano urbanistico territoriale" (pubblicata nel suppl. straord. al B.U.R. n.31 del 31 maggio 2000), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 52. (Inquinamento elettromagnetico e luminoso).

1. Abrogato.

2. Sul territorio regionale è vietata l'installazione di fonti luminose ad alta capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate secondo modalità e termini previsti dalla Giunta regionale».